



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO MERCATI E FIERE

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
MERCATO DEL SABATO**

(ai sensi e per gli effetti del Titolo X del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n° 114
nonché L.R. n° 12/25.06.1999 e Deliberazione della G.R. n° 1368/26.07.99)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 12/04/2013

TITOLO I

Art.1) Oggetto

Art.2) Definizioni

TITOLO II

Art.3) Classificazione dei mercati

Art.4) Posteggi - Assegnazioni (Autorizzazione/concessione)

Art.5) Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

Art.6) Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, ampliamento dei mercati

Art.7) Settori Merceologici

Art.8) Miglioria - Scambio

Art.9) Acquisizione con accorpamento di azienda per ampliamento posteggio - Piccoli ampliamenti di adeguamento posteggi

Art.10) Registro di Mercato e delle presenze degli operatori concessionari

Art.11) Graduatoria dei concessionari – Graduatoria degli spuntisti

Art.12) Assegnazione posteggi temporaneamente liberi

Art.13) Corretto utilizzo del posteggio e delle attrezzature - Corretta modalità di vendita

Art.14) Pulizia delle Aree Mercatali

Art.15) Orari

Art.16) Subingressi – Reintestazioni - Cessazioni

Art.17) Circolazione e sosta nell'area di Mercato

Art.18) Canone utilizzo Suolo Pubblico

Art.19) Norme Igienico-Sanitarie

Art.20) Accesso agli atti amministrativi

Art.21) Prescrizioni in materia di sicurezza

Art.22) Mercati Straordinari - Mercati Saltuari

Art.23) Revoca - Sanzioni

TITOLO III

Art.24) Disciplina mercato del Sabato – Istituzione e localizzazione del mercato

Art.25) Normativa transitoria mercato del sabato

Art.26) Vendite temporanee - Vendite occasionali

Art.27) Pubblicità dei prezzi

Art.28) Vendite straordinarie

Art.29) Osservatorio Comunale

Art.30) Abrogazioni

TITOLO I

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato del sabato, ai sensi e per gli effetti del Titolo X del decreto legislativo n° 114/31 marzo 1998, nonché L.R. n°12/25.06.99, Deliberazione della G.R. n° 1368/26.07.99 e s.m.i, Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 5 luglio 2012 sui Criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione di detta Intesa approvato il 24 gennaio 2013.

2. Lo stesso può essere aggiornato entro il mese di gennaio di ogni anno o quando sopravvengono fatti e condizioni nuove che ne richiedono una revisione straordinaria ed urgente.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Le definizioni di :

- commercio su aree pubbliche
- aree pubbliche
- posteggio
- mercato
- presenze sul mercato

sono quelle espressamente elencate all'art. 27 - punto 1 - lett.a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) del Decreto Legislativo 114/98 e s.m. e i.

2. Le definizioni di :

- mercati e fiere - Ordinari
 - A Merceologia Esclusiva
 - Straordinari

sono quelle espressamente elencate all'art.6 - punto 1 - della L.R. n° 12/99 e s.m. e i.

3. Si definisce inoltre :

- a) per migliororia : la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale ;
- b) per scambio : la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio ;
- c) per posteggio riservato : il posteggio riservato ai produttori agricoli ;
- d) per settori merceologici : i settori alimentare e non alimentare ;
- e) per specializzazioni merceologiche: le segmentazioni interne ai settori merceologici;

- f) per spunta : l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati ;
- g) per spuntista : l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato ;
- h) per attività stagionali : quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali ;
- i) per gestore del mercato : il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei Servizi di Mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno con apposita convenzione nel rispetto della vigente normativa;
- j) per Servizio preposto ad emanare determinazioni in materia di operazioni mercatali : il Servizio Mercati e Fiere del Settore Sviluppo Economico – Attività Produttive;
- l) per Servizio di Vigilanza : si intende il Comando di Polizia Municipale;
- m) per Servizio di Vigilanza Igienico-Sanitaria : si intende l'A.U.S.L. di Piacenza – Distretto di Fiorenzuola d'Arda.

TITOLO II

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. In ottemperanza alle disposizioni espresse al precedente art.2) i mercati sono ulteriormente così specificati :
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche ;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati :
 - 1) per settori merceologici ;
 - 2) per specializzazioni merceologiche ;
 - 3) per settori e specializzazioni merceologiche ;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti ;

- d) mercati saltuari, quando trattasi di iniziative promosse da soggetti pubblici o privati, con la partecipazione di operatori comunque in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per fini promozionali.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono :
- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare ;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 4 - POSTEGGI ASSEGNAZIONI (Autorizzazione/Concessione)

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n.1368, e dall'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 oltre che dal successivo Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013.
2. Fino a nuova determinazione regionale in merito la disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
3. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
4. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili :
 - a) per incremento del numero di posteggi di un mercato ;
 - b) per istituzione di un nuovo mercatoè effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti.
5. Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi cui fa riferimento e la data di rilascio della concessione di cui all'art. 28 - c.1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e s.m.e.i.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri prioritari:
 - a) Maggior numero di presenze maturate nel mercato (sempreché rilevate o documentabili dall'interessato) da parte degli operatori che commercializzano prodotti tipici piacentini (vini, formaggi, salumi, frutta, verdura, ecc.);

- b) Maggior numero di presenze maturate nel mercato da altri produttori agricoli, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
- c) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola ;
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
 3. Per dar modo all'inserimento di produttori non concessionari, mediante un turn - over merceologico e stagionale, possono essere stabiliti posteggi a limitazione temporale (massimo quattro mesi per anno solare) ai quali non è ammesso l'accesso agli spuntisti se non in qualità di operatori che pongono in vendita prodotti non presenti nella giornata nell'area riservata ai produttori agricoli . Tali concessioni non sono ammesse se riferite a prodotti agricoli già in vendita presso i concessionari in abbonamento;
 4. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato ;
 5. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito;
 6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato o per rinuncia del concessionario, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni dei commi precedenti ;
 7. Non è ammesso alla spunta chi è titolare di concessione per il periodo in uso .
 8. Posteggi di cui al presente articolo non possono essere assegnati a soggetti diversi dai produttori agricoli.

ART. 6 - RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE - SPOSTAMENTO - AMPLIAMENTO MERCATI

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi :
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;

- b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi in cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4.
 3. Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
 4. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatibili, al periodo di cui l'Amministrazione Comunale detiene regolari registri di autorizzazioni per il commercio ambulante
 5. Gli operatori del mercato sono ordinati :
 - a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica ;
 - b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

ART. 7 - SETTORI MERCEOLOGICI

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 28 - comma 1 - lett.a) del D. Lgs. 114/98 possono essere rilasciate per un solo settore merceologico. L'esercizio dell'attività sul mercato di riferimento è vincolato all'osservanza del settore e specializzazione merceologica individuati per il posteggio assegnato.
2. Eventuali cambi di settore potranno essere assentiti solo a seguito di richiesta dettagliata e motivata da parte del titolare della concessione/autorizzazione ed approvata dal Consiglio Comunale quale modifica dell'Organico dei settori presenti sul mercato.

ART. 8 - MIGLIORIA – SCAMBIO

1. Prima dell'assegnazione dei posteggi, così come indicato al precedente art. 4 del presente regolamento, l'ufficio sviluppo economico provvede ad eseguire le operazioni di migioria nel rispetto dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

Gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria, per occupare i posteggi liberi, come da modulistica predisposta dall'uff. sviluppo economico.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 30 giugno e del 31 dicembre.

Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità delle graduatorie di mercato di cui al successivo art.11.

3. I posteggi rimasti liberi dopo tale operazione di miglioria vengono segnalati alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul B.U.R. secondo quanto stabilito dal punto 1) lett. b) c) della deliberazione G.R. 26.07.1999 n° 1368 o secondo diverse modalità che possono essere emanate, successivamente all'approvazione del presente regolamento, da parte della Regione Emilia – Romagna.
4. Nell'ambito dello stesso settore merceologico può essere ammesso lo scambio consensuale del posteggio, quando questa operazione non contrasti con la complessiva organizzazione del settore e delle specializzazioni merceologiche di riferimento.

Lo scambio consensuale non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

Le istanze dovranno essere presentate congiuntamente, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Mercati e Fiere, che deve concludere l'istruttoria entro e non oltre 30 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

ART. 9 - ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER AMPLIAMENTO POSTEGGIO

- PICCOLI AMPLIAMENTI DI ADEGUAMENTO POSTEGGI

1. E' ammessa la richiesta di ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, nel rispetto della specializzazione merceologica (fatto salva la salvaguardia per gli operatori già attualmente titolari di concessione) quando l'operazione non comporta l'eliminazione di spazi operativi primari e i due posteggi rimangano identificabili, attraverso la segnaletica orizzontale e numerica, in forma disgiunta ed a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione a favore dell'acquirente.

L'area in uso non potrà superare la superficie complessiva di mq. 80,00. Non è ammesso superare la somma dei metri quadrati di ognuno dei posteggi i quali rimarranno riferiti a due autorizzazioni e relative concessioni distinte.

In nessun caso è ammessa l'annessione di più di un posteggio.

2. Ad opera del Responsabile del Settore Sviluppo Economico sono ammessi ampliamenti o diminuzione di superfici, nonché spostamenti di posteggi nelle zone libere nell'ambito del perimetro mercatale, qualora tali interventi risultino compatibili con le esigenze generali del mercato (es. migliorare la viabilità pedonale e di pronto intervento, nonché il corretto esercizio delle attività di vendita, con adeguato spazio di servizio fra i posteggi confinanti) che non alterino in alcun modo il numero globale dei posteggi ed il perimetro dell'area mercatale definita con questo Regolamento, e comunque sempre fatto salvo il rispetto degli spazi di scorrimento e di servizio utili al corretto funzionamento del mercato.

ART. 10 - REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI.

A) Registro di mercato

Presso l'Ufficio Sviluppo Economico Comunale è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse :

1. la planimetria di mercato con l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e le specializzazioni merceologiche.
2. l'elenco dei titolari dei concessionari di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e la data di scadenza della concessione.

Copia della suddetta documentazione è depositata presso il Comando di Polizia Municipale e deve essere tenuta costantemente aggiornata sulla base delle comunicazioni che pervengono dall'Ufficio Sviluppo Economico.

B) Registro delle presenze ed assenze dei concessionari

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5, comma 2, lett.b) e c) della legge regionale n.12 del 1999, non si considerano :
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato ;
 - b) le assenze maturate sui mercati straordinari .
2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, a meno che non si tratti di motivi gravi da certificare entro 3 gg. dalla data di svolgimento del Mercato.

3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati e presentati al Comune entro il 15° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo, (le assenze per malattia debbono essere giustificate con idonea certificazione medica attestante che il soggetto non è in grado di esercitare attività lavorativa ed il periodo presunto).
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data nella quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Le assenze dovute per sospensione attività determinata dagli Organi Finanziari e/o Comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate.
6. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi per ciascun anno solare senza produrre le adeguate giustificazioni.

ART. 11 - GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI - GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1. A cura del Servizio Sviluppo Economico è tenuto il Registro delle Graduatorie dei concessionari di posteggio, (ai sensi del punto 7 dell'atto di G.R. n. 1368 del 26.7.1999) formulato in base al seguente ordine prioritario e nel rispetto dei due settori merceologici :
 - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio e del dante causa;
 - in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o a danti causa;
2. A cura dell' Ufficio Sviluppo Economico è predisposto il Registro della graduatoria, per ognuno dei settori commerciali, degli spuntisti, formulata in base alla normativa regionale combinata con il disposto dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 2 luglio 2012 e il Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013:
 - maggior numero di presenze maturate nei mercati semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione cumulate con quelle dell'eventuale dante causa;
 - in caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare sommata a quella dell'eventuale dante causa;

- in caso di ulteriore parità sono privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio o con il minor numero di posteggi su mercati nell'ambito del territorio nazionale.
3. La predetta graduatoria è consegnata all'inizio di ogni mese al comando di Polizia Municipale per lo svolgimento delle operazioni di spunta e, previa firma dell'Agente di P.M. per ogni giornata mercatale, ritornata alla fine del mese all' Ufficio Sviluppo Economico per gli aggiornamenti del numero di presenze e le integrazioni dovute.
Tale registro, durante il mese, deve essere tenuto presso il Comando di P.M. per le eventuali consultazioni da parte degli operatori commerciali che ne hanno diritto.
 4. Per poter accedere al mercato l'operatore deve firmare apposito registro, entro le ore 8,00, consegnare al vigile di mercato fotocopia dell'autorizzazione amm.va in suo possesso, compilare altresì la scheda di partecipazione alla spunta e la dichiarazione sostitutiva ai fini della verifica Durc.
 5. La mancata presenza per tre anni consecutivi, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati con le modalità indicate nel presente articolo.

ART. 12 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

1. I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente secondo la graduatoria degli spuntisti di cui al precedente art.11 - punto B), tramite il Comando di Polizia Municipale.
2. La procedura di assegnazione dei posteggi ha inizio alle ore 8,00 e deve essere effettuata nel rispetto dei settori merceologici alimentare e non alimentare con priorità ai titolari di attività che mettono in vendita "articoli mancanti" sul mercato in misura non superiore a due posteggi (un alimentare e un non alimentare) che possono essere scelti tra quelli complessivamente liberi. Se i titolari di dette attività sono presenti in forma continuativa, la priorità nell'assegnazione temporanea del posteggio non può superare il periodo di un anno.
3. Possono concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri, gli operatori già concessionari di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato, sempreché titolari di diversa autorizzazione. Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. 114/98, nonché in possesso di Partita Iva, iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio e dichiarazione sostitutiva ai fini della verifica Durc.
4. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non è considerato presente.

5. Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari. Non si può partecipare alla spunta, senza attrezzature di vendita o merci.
6. Ai fini della validità delle partecipazioni alla spunta è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98 o dipendente o di collaboratore familiare, semprechè muniti di autorizzazione originale che ha dato luogo al numero di presenze nella graduatoria.
7. La mancata disponibilità del titolo autorizzatorio originale esclude il soggetto dall'operazione di spunta.
8. Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che pur presentandosi con il titolo originale svolgono contemporaneamente attività di commercio su aree pubbliche riferite allo stesso titolo autorizzatorio.

**ART. 13 - CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE
ATTREZZATURE
- CORRETTA MODALITA' DI VENDITA**

1. I posteggiatori, entro le ore 8,00 devono aver installato le loro attrezzature nell'area del relativo posteggio a loro assegnato. Qualora per causa di accertata forza maggiore, (es. soccorso stradale, avaria automezzo, etc.) sia possibile avvisare gli addetti comunali del Mercato, gli stessi potranno derogare per un periodo non superiore a 30 minuti, dopodichè il posteggio verrà assegnato in spunta con le modalità previste.
2. Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima dell'orario minimo di vendita fissato dal Sindaco, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
3. Lo sgombero ingiustificato del posteggio prima dell'orario minimo di vendita fissato dal Sindaco comporta l'annullamento della presenza a tutti gli effetti.
4. Entro le ore 14.00, tutti i posteggiatori debbono avere sgomberato l'area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa previsto alle ore 15,00
5. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato ponendo gli automezzi secondo una unica linea. Tutti i banchi dovranno, ai lati, essere sgomberi di tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti fatte salve condizioni climatiche di maltempo previa verifica del personale di vigilanza mercatale.

Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione, non possono utilizzare la nuova struttura.

6. Il posteggio non può rimanere incustodito dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, fatto salvo brevissime assenze per cause eccezionali motivate da impellenti esigenze.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

7. L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli Organi di controllo, pena l'allontanamento dal mercato.
8. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
9. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
L'esposizione aerea di merci è consentita qualora non intralci il traffico pedonale e quello degli automezzi di mercato.
10. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera, fatto salvo casi esclusivi di cui al successivo art. 21.

Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, tenendo i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

Le disposizioni relative al presente articolo si intendono applicate anche agli operatori "spuntisti" per quanto non in contrasto con le modalità di accesso al posteggio.

ART. 14 – PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati e nelle aree extramercatali si conformano ai principi generali enunciati nel regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuati secondo i principi della raccolta differenziata.
3. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio e preventivamente da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori o aree individuate in loco adibiti o destinati alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dell'area del mercato.

4. Al termine dell'attività di vendita gli operatori dei mercati devono pulire l'area in concessione e lo spazio circostante. I rifiuti prodotti devono essere raccolti e destinati secondo le seguenti modalità:
 - a) il materiale in plastica dovrà essere depositato nei cassonetti posti nelle immediate vicinanze del mercato;
 - b) il materiale cartaceo dovrà essere ridotto di volume, confezionato e lasciato sul posteggio in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente circostante;
 - c) i rifiuti organici dovranno essere ammassati all'interno del perimetro del posteggio mercatale e depositati in contenitori di carta o cartone in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente circostante.
5. Qualora il Comune dovesse individuare delle apposite aree di deposito per i rifiuti di cui alle precedenti lettere b) e c) all'interno del perimetro mercatale i titolari delle attività di mercato dovranno conferire i medesimi rifiuti in tali aree secondo modalità atte ad evitarne la dispersione nell'ambiente circostante e soltanto dopo la fine delle operazioni mercatali.

ART. 15 - ORARI

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del Decreto Legislativo n° 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base :
 - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n.12 del 1999, secondo i quali non potrà essere inferiore alle 4 ore e non superiore alle 20 ore giornaliere ;
 - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

ART. 16 - SUBINGRESSI – REINTESTAZIONI - CESSAZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione. E' ammessa un'unica istanza, se contestuale, per entrambe le volturazioni.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in

mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.

3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Sono osservate le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n° 12/99.

4. Nel caso di cessazione dell'attività mercatale deve essere fatta idonea comunicazione al Comune con contestuale restituzione del titolo autorizzatorio e della relativa concessione.

5. La modulistica è disponibile presso l'Ufficio Sviluppo Economico e sul sito internet www.comune.fiorenzuola.pc.it alla sezione Suap.

ART. 17 - CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO

1. Dalle ore 07.00 alle ore 15.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' assolutamente vietato sostare negli spazi pedonali anche per le operazioni di carico e scarico, dopo le ore 8,00. In caso di inosservanza è altresì ammessa la rimozione forzata.
3. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone definite dal Comando di Polizia Municipale dopo apposita ordinanza comunale al riguardo.
4. E' sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano gli spazi dei posteggi o che ne impediscono l'accesso.

ART. 18 - CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti.

ART. 19 - NORME IGIENICO-SANITARIE

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico – sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Gli attestati di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita ed alla manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere :
 - a) al registro delle presenze maturate sui mercati ;
 - b) alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato :
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva ;
 - b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi ;
 - c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli ;
 - d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico ;
 - e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati ;
 - f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 21 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n°1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6 (sei), omologato e revisionato.
2. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera.
3. Gli unici impianti tollerati sono quelli installati sugli automezzi di imprese che vendono cibi cotti, alle precise condizioni :
 - il quantitativo di GPL di scorta non superi i 75 Kg., nel rispetto dei "criteri generali di Prevenzione Incendi" e precisamente :
 - Apparecchi di tipo conforme alle norme, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma
 - Tubi di collegamento tra bombola e utilizzatore di tipo a norme UNI-CIG

- Automezzi abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile
- Le bombole siano disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate
- Predisposizione di 2 (due) estintori portatili di tipo a polvere da Kg.6 omologati e revisionati.

ART. 22 - MERCATI STRAORDINARI

- MERCATI SALTUARI

1. I mercati straordinari in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.
2. In caso di ricorrenze del tutto eccezionali possono essere autorizzati mercati saltuari, così come definiti dall'art.3, secondo le seguenti disposizioni, i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale debbono essere quantomeno esplicitati :
 - 1) le finalità dell'iniziativa
 - 2) i settori o le specializzazioni merceologiche interessate ;
 - 3) le aree richieste e le loro localizzazioni ;
 - 4) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita ;
 - 5) il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento ;
 - 6) gli operatori interessati, da indicarsi nominativamente.
3. Il progetto di cui al comma 1 deve essere sottoposto all'approvazione dell'amministrazione comunale, almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.
4. Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto e titolo allo svolgimento del mercato, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o in virtù di ogni altro interesse pubblico.
5. Gli operatori indicati hanno titolo ad esercitare l'attività di vendita se muniti di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.28 del Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

ART. 23 – REVOCA – SANZIONI

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 114/98 e art. 5 L.R. 12/99.

2. Chiunque violi gli art. 13 comma 5-8-10 e artt. 14 e 15 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,65 a euro 516,46.

Chiunque violi tutte le altre disposizioni previste dal presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 a euro 258,23.

Così come previsto dall'art. 16 comma 1, della L. 689/81, è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si fa riferimento alle procedure previste dalla L. 689/81.

3. Nel caso in cui si proceda alla convalida della sanzione del sequestro-confisca, le cose sequestrate o confiscate debbono essere distrutte, qualora siano state valutate di valore non superiore a euro 516,46, da parte del Servizio Comunale competente.

Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenze a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

TITOLO III

ART. 24 – DISCIPLINA MERCATO DEL SABATO - ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

Viene istituito nella seconda metà dell'ottocento nella giornata domenicale. Ha le connotazioni di un vero e proprio mercato ambulante e rimane in centro storico, nella piazza grande della Chiesa (oggi piazza Molinari) e vie limitrofe, fino al 1958 quando viene trasferito in p.le Cavour. Con deliberazione del C.C. n. 113 del 31 luglio 1972 viene soppressa la giornata mercatale della domenica sostituendola con quella del sabato.

Dal giugno 1999 si è svolto in p.le Verdi, nel 2013 è ritornato su piazzale Cavour nella precedente collocazione.

Il mercato si svolge tutto l'anno ed è sospeso solo in coincidenza con le festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre in occasione delle quali, su richiesta degli operatori e sentite le Associazioni di categoria del settore, l'Amministrazione Comunale può anticipare il giorno di svolgimento del mercato oppure prevederne lo svolgimento nella stessa giornata festiva.

Il ruolino di mercato, aggiornato alla data del 16 marzo 2013, sul quale sono indicati i numeri progressivi dei posteggi e le merceologie esitate, è quello depositato presso l'Ufficio Sviluppo economico.

Qualora, una volta effettuate le operazioni di spunta, dovessero rimanere liberi posteggi di mercato potranno essere temporaneamente assegnati a ditte artigiane per l'esposizione dei prodotti di propria produzione e a produttori di prodotti alimentari tipici locali per attività promozionali.

Le caratteristiche attuali del mercato sono le seguenti:

MERCATO DEL SABATO

- a) classificazione: a merceologia esclusiva per settori e specializzazioni merceologiche;
- a) svolgimento: annuale, nelle giornate del sabato;
- b) ubicazione: Piazza Cavour grande di mq. 4360
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2552;
- d) totale posteggi: n. 66 di cui:
 - 1) n. 65 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi:
 - a. n. 12 per il settore alimentare di cui:
 - n. 6 per frutta e verdura
 - n. 3 per formaggi e salumi
 - n. 3 per altri prodotti alimentari
 - b. n. 51 per il settore non alimentare di cui:
 - n. 23 per abbigliamento
 - n. 13 per calzature, accessori di abb., bigiotteria, cosmesi e altro per la persona
 - n. 4 per tessuti
 - n. 11 per altri generi non alimentari.
 - c. n. 2 per gli articoli mancanti del settore alim. e non alim.
 - 2) n. 1 riservati ai produttori agricoli

Per i dettagli tecnici si possono consultare:

ALLEGATO - Ruolino concessionari di posteggi
ALLEGATO - Registro spuntisti
ALLEGATO - Planimetria mercato

ART. 25 – NORMATIVA TRANSITORIA MERCATO DEL SABATO

1. Con la nuova collocazione del mercato in piazzale Cavour, l'assegnazione dei posteggi avviene sulla base della Graduatoria di mercato ai sensi del punto 7 della Del. G.R. n. 1368 del 26 luglio 1999.
2. I titolari attuali di posteggio mercatale possono continuare ad esercitare l'attività di vendita della merceologia sino ad oggi commercializzata. Tale facoltà viene trasmessa anche agli eventuali acquirenti successivi;
3. Una volta iniziato il mercato i posteggi temporaneamente liberi si coprono con la spunta giornaliera nel rispetto dei due settori alimentare e non alimentare;
4. Entro il 30 giugno 2013 possono essere fatte domande di migliora posteggio ai sensi della normativa regionale vigente;
5. Entro il 31 luglio 2013 il Comune comunica alla Regione Emilia – Romagna gli estremi identificativi dei posteggi di mercato liberi, con le relative specializzazioni merceologiche, che intende mettere a bando per l'assegnazione definitiva.
6. I nuovi titolari di posteggio a seguito di bando dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle specializzazioni merceologiche indicate per il posteggio e, in caso di sub ingressi successivi, anche gli acquirenti dovranno rispettare tale obbligo.
7. L'obbligo di specializzazione merceologica si intende assolto quando il titolare dell'attività dedica non meno del 90% della propria superficie espositiva alla collocazione dei generi che rientrano nella specializzazione merceologica prevista.
8. Qualora un posteggio attualmente occupato diventi libero per effetto di rinuncia da parte del titolare, l'eventuale assegnazione a bando dovrà essere realizzata nel rispetto della specializzazione merceologica prevista dall'organico di mercato.

ART. 26 - VENDITE TEMPORANEE

- VENDITE OCCASIONALI

1. Le vendite temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per le vendite stagionali.
2. Le vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta se sono osservate le seguenti condizioni :
 - a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato ;

- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario ;
 - c) cessazione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
3. Le attività devono essere svolte :
- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato
 - b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

ART. 27 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1. Fatta eccezione per le vendite occasionali e marginali di cui al precedente art. 26, per tutte le forme di cui al presente regolamento si osserva la normativa di cui all'art.14 del D. Lgs. 114/98 in materia di Pubblicità dei prezzi.

ART. 28 - VENDITE STRAORDINARIE

- 1. Nei mercati sono ammesse tutte le forme di vendita di cui all'art.15 del D. Lgs. 114/98.

ART. 29 - OSSERVATORIO COMUNALE

- 1. Il Comune si riserva di istituire un Osservatorio sul Commercio su aree pubbliche al fine di :
 - a) avere un quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche ;
 - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate in merito alle problematiche del commercio su aree pubbliche ;
 - c) definire obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del commercio su aree pubbliche, ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza.
- 2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'Osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente, l'Osservatorio potrà organizzare una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazione sull'evoluzione della domanda e dell'offerta relativa al commercio su area pubblica.

3. Per il coordinamento delle diverse attività su area pubblica, per una costante valutazione delle esigenze e per l'osservazione dei risultati, potrà essere nominata dal Sindaco, su proposta del competente settore comunale, una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre :

- la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche ;
- la definizione e valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere, delle esposizioni :
 - della viabilità
 - dell'arredo urbano
 - delle manifestazioni
 - della segmentazione merceologica dell'offerta.

ART. 30 - ABROGAZIONI

1. E' abrogato l'art. 24 della Del. C.C. n. 26 del 5 aprile 2002 "Disciplina comunale del commercio su aree pubbliche".